

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 1397 – Legge di contabilità e
finanza pubblica (*Approvata dal
Senato*).

Relatore: LEONE.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 10 novembre 2009

TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIET-
TIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMO-
NIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ART. 1.

*(Principi di coordinamento e ambito
di riferimento).*

*Al comma 1, dopo le parole: ammi-
nistrazioni pubbliche aggiungere le se-
guenti: , ferme restando le prerogative
degli enti territoriali di cui al secondo
comma dell'articolo 114 della Costitu-
zione, in merito alla organizzazione
della propria decisione di bilancio,.*

***1. 8.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, dopo le parole: ammi-
nistrazioni pubbliche aggiungere le se-
guenti: , ferme restando le prerogative
degli enti territoriali di cui al secondo
comma dell'articolo 114 della Costitu-
zione, in merito alla organizzazione
della propria decisione di bilancio,.*

***1. 10.** Ciccanti, Galletti.

Commissione	Governo

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini della presente legge *con le seguenti:* Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.

1. 12. Lanzillotta.

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni *con le seguenti:* I principi contenuti nelle disposizioni.

Commissione	Governo

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 1. Froner.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni *con le seguenti:* I principi contenuti nelle disposizioni.

1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Commissione	Governo

5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.

1. 13. Lanzillotta.

Commissione

Governo

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Sistema statistico della Repubblica*). — 1. Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;

b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;

c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante dell'Eurostat agli organismi dell'ISTAT;

Commissione

Governo

d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.

1. 01. Lanzillotta.

ART. 2.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui alla presente lettera deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;

Commissione

Governo

2. 33. Ciccanti, Galletti.

* * *

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: , ai fini conoscitivi fino alla fine della lettera, con le seguenti: al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i principi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;

Commissione

Governo

2. 6. Pagano.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali schemi sono raccordati con i principi della contabilità finanziaria.

2. 18. Cambursano, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2. 19. Borghesi, Cambursano.

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:

a) alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni *standard* di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Commissione	Governo

2. 5. Pagano, Marinello.

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Commissione	Governo

2. 34. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

***2. 16.** Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

***2. 35.** Ciccanti, Galletti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

2. 22. Borghesi, Cambursano.

Commissione	Governo

Al comma 8 sostituire le parole: due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi *con le seguenti:* tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo conto dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 40 e 42.

Commissione	Governo

2. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La medesima ricognizione di cui al comma 9 è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.

11. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 8, il quadro di riferimento norma-

Commissione	Governo

tivo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 9 e 10.

2. 32. Nannicini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

Commissione	Governo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da Per i tre esercizi finanziari fino a presente legge.

3. 50. Genovese, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

ART. 4.

(Controllo parlamentare).

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: in forma congiunta fino a seguenti ambiti: con le seguenti: mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati

dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze. Le intese di cui al presente comma sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le intese di cui al comma 2 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

Commissione	Governo

4. 50. Nannicini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: in forma congiunta con le seguenti: attraverso un comitato congiunto.

Commissione	Governo

4. 52 Rubinato, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: in forma congiunta *aggiungere le seguenti* e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

4. 51 Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le intese di cui al comma 2 prevedono l'istituzione di un'unica, apposita struttura di supporto finalizzata a fornire gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

4. 53 Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

*(Criteri di nomina
del Presidente dell'ISTAT).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto in fine il seguente periodo « Nella

relazione sono altresì illustrati i compiti svolti dall'ISTAT in materia di contabilità e finanza pubblica anche al fine di valutare l'opportunità di adeguamenti organizzativi ».

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

5. 50. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla loro adozione.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

6. 50. Contento.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA

ART. 7.

(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: la Decisione con le seguenti: lo schema di Decisione.

Commissione	Governo

7. 51. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente, al medesimo comma:

Commissione	Governo

lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° settembre;

lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° settembre.

7. 7. Ciccanti, Galletti.

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 30 giugno.

Commissione	Governo

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° settembre.

7. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 10 settembre.

7. 9. Lanzillotta.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.

***7. 50.** Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 30 settembre.

***7. 52.** Graziano, Fontanelli.

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: manovra di finanza pubblica con le seguenti: legge di stabilità.

Conseguentemente, all'articolo 11:

comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e la legge di bilancio con le seguenti: , la legge di bilancio e i disegni di legge di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

Commissione	Governo

comma 4, sopprimere le parole: ai sensi del presente articolo.

7. 54. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole alle Camere aggiungere le seguenti: , nei termini eventualmente indicati nella Decisione di finanza pubblica e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari e, comunque,

Commissione	Governo

7. 53. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 15 novembre, secondo le modalità stabilite dalla lettera h) del comma 2, dell'articolo 10.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 2, lettera h), sostituire le parole da: I regolamenti parlamentari fino alla fine della lettera, con le seguenti: Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

1) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a rea-

lizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;

3) esaminati anche successivamente alla data di cui al numero 2), se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

all'articolo 18, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera h),.

Commissione	Governo

7. 56. Duilio, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: adottate ai sensi del regolamento di ciascuna Camera.

Commissione	Governo

7. 55. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

*(Coordinamento della finanza pubblica
degli enti territoriali).*

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Sopprimere il comma 4.

***8. 7.** Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

***8. 10.** Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 4.

***8. 12.** Fontanelli, Graziano.

* * *

*Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:*

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

****8. 1.** Froner.

*Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:*

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

****8. 3.** Brugger, Zeller, Nicco.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: alle Camere *aggiungere le seguenti:* , ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

9. 50. Marchi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica *aggiungere le seguenti:* , come risultante dalle conseguenti deliberazioni

parlamentari adottate ai sensi del Regolamento di ciascuna Camera,

Commissione

Governo

10. 57. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesima lettera: dopo la parola: macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.

lettera e), dopo le parole: debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: , con riferimento alle entrate e alle spese.

Commissione

Governo

10. 51. Calvisi, Baretta, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: macroeconomiche aggiungere le seguenti: tendenziali e.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera: dopo la parola: macroeconomici aggiungere le seguenti: tendenziali e.

10. 56. Ciccanti.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.

Commissione	Governo

10. 25. Cesare Marini, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

Commissione	Governo

10. 11. Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10. 7. Borghesi, Cambursano.

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: per il debito delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

10. 21. Lanzillotta.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 5. Cambursano, Borghesi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

10. 9. Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

10. 23. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.

10. 8. Cambursano, Borghesi.

* * *

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) l'indicazione dell'eventuale disegno di legge collegato contenente le norme necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Commissione	Governo

10. 50 Misiani, Baretta, Causi, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Commissione	Governo

2-bis. La Decisione di finanza pubblica è esaminata dalle Camere secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti in tempo utile per la presentazione del disegno di legge di stabilità.

10. 10. Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole da: rilevanti fino alla fine del comma, con le seguenti: degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che giustificano l'adozione di interventi correttivi ovvero integrativi della manovra di finanza pubblica.

10. 52. Causi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

Commissione	Governo

10. 12. Borghesi, Cambursano.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo le parole: « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica », aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.

10. 4. Borghesi, Cambursano.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

***10. 6.** Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

***10. 16.** Ciccanti, Galletti.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisito il parere, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

10. 53. Graziano, Fontanelli.

* * *

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il preventivo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: l'acquisizione dell'intesa, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Le linee guida e l'intesa sono successivamente trasmessi alle Camere. In caso di mancata intesa entro il 10 settembre nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente le linee guida e le trasmette alle Camere,

allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

10. 54. Vannucci, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

* * *

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

10. 55. Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

10. 19. Lanzillotta.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

10. 18. Lanzillotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , in separati articoli.

Commissione	Governo

11. 10. Capodicasa, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;

Commissione	Governo

11. 3. Borghesi, Cambursano.

* * *

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale;

Commissione	Governo

11. 4. Borghesi, Cambursano.

Commissione

Governo

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le norme di cui alla lettera m) sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.

11. 5. Borghesi, Cambursano.

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

11. 2. Borghesi, Cambursano.

Commissione

Governo

* * *

Commissione

Governo

Al comma 5, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

11. 6. Cambursano, Borghesi.

* * *

Al comma 6, sostituire le parole da: da iscrivere fino alla fine del comma, con le seguenti: nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

11. 9. Ciccanti, Galletti.

Commissione

Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — (*Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio*). — 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18.

Commissione

Governo

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.

11. 01. Cambursano, Borghesi.

* * *

ART. 12.

*(Relazione sull'economia
e la finanza pubblica).*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Commissione

Governo

1-bis. Nell'ambito dell'analisi di cui al comma 1, lettera *a*), vengono fornite indicazioni concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio e il suo effetto sulla dinamica dell'economia reale.

12. 50. Contento.

* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

Commissione

Governo

5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni.

12. 1. Lanzillotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

ART. 13.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Commissione	Governo

Sopprimerlo.

13. 3. Borghesi, Cambursano.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. – 1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

Commissione	Governo

13. 6. Cambursano, Borghesi.

* * *

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la

banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

***13. 4.** Cambursano, Borghesi.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

Commissione	Governo

***13. 5.** Ciccanti, Galletti.

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita

intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3:

sopprimere il primo periodo.

secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

Commissione	Governo

13. 58. Fontanelli.

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con i seguenti periodi: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

***13. 50.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

***13. 52.** Ciccanti, Galletti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accessibile fino alla fine del comma con le seguenti: . Con apposita intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata vengono definite le modalità di accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti di cui al comma 2; la medesima intesa stabilisce altresì il contenuto della banca dati unitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale o altro ente responsabile della suddetta banca dati.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: anche;

al comma 3, sopprimere il primo periodo.

***13. 54.** Graziano.

Commissione	Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Commissione

Governo

2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

13. 7. Cambursano, Borghesi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

***13. 8.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

***13. 56.** Andrea Orlando, Baretta, Dui-
lio, Boccia, Calvisi, Capodicasa,
Causi, Genovese, Marchi, Cesare Ma-
rini, Misiani, Nannicini, Rubinato,
Vannucci, Ventura.

* * *

Commissione

Governo

*Al comma 3, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: e con le asso-
ciazioni rappresentative degli enti ter-
ritoriali.*

****13. 51.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: e con le asso-
ciazioni rappresentative degli enti ter-
ritoriali.*

****13. 53.** Ciccanti, Galletti.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: e con le asso-
ciazioni rappresentative degli enti ter-
ritoriali.*

****13. 55.** Graziano.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle amministrazioni coinvolte.

13. 57. Duilio.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (*Lotta all'evasione e all'elusione fiscale*). — 1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

13. 01. Cambursano, Borghesi.

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di

controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato confluiscono nel Dipartimento per il bilancio.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

13. 02. Causi.

* * *

ART. 14.

(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: secondo l'articolazione per sotto-settori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

14. 3. Nannicini.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

ART. 15.

(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLE LEGGI

ART. 17.

(Copertura finanziaria delle leggi).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: oneri fino a: previsioni medesime con le seguenti: spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13 per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 12;

al comma 13, primo periodo premettere i seguenti: La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di

aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Commissione	Governo

17. 50. Ventura, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci,.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso, le nuove autorizzazioni legislative di spesa devono essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa.

Commissione	Governo

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere la lettera f).

17. 51. Causi.

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

Commissione	Governo

17. 7. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.

Commissione	Governo

17. 6. Borghesi, Cambursano.

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

***17. 2.** Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

Commissione	Governo

***17. 5.** Cambursano, Borghesi.

* * *

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.

Commissione	Governo

17. 9. Lanzillotta.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano preconstituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche, il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria, ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

17. 8. Lanzillotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

ART. 18.

(Fondi speciali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

18. 1. Causi, Baretta, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

ART. 19.

(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)

* * *

TITOLO VI

IL BILANCIO DELLO STATO

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO

ART. 20.

(Anno finanziario).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 20)

* * *

ART. 21.

(Bilancio di previsione).

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Fino al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato le unità di voto sono costituite dai macroaggregati.

Conseguentemente:

al comma 4:

primo periodo, sostituire le parole: a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato;

secondo periodo, sopprimere le parole: , per ciascun programma;

all'articolo 23:

comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 33, sopprimere i commi 3 e 4.

Commissione	Governo

21. 50. Boccia, Baretta, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

Commissione	Governo

21. 2. Cambursano, Borghesi.

* * *

Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: per la loro quantificazione *aggiungere le seguenti:* , evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi.

Commissione	Governo

21. 3. Lanzillotta.

Commissione

Governo

Al comma 11, lettera a), numero 1), dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

21. 4. Lanzillotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 21)

* * *

ART. 22.

(Bilancio pluriennale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 22)

* * *

ART. 23.

(Formazione del bilancio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 23)

* * *

ART. 24.

(Integrità, universalità ed unità del bilancio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 24)

CAPO II

LE ENTRATE E LE SPESE
DELLO STATO

ART. 25.

(Classificazione delle entrate e delle spese).

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le classi COFOG aggiungere le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.

25. 3. Cambursano, Borghesi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 25)

* * *

ART. 26.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 26)

* * *

ART. 27.

(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 27)

ART. 28.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 28)

* * *

ART. 29.

*(Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa).*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 29)

* * *

ART. 30.

*(Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente).*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 30)

* * *

ART. 31.

(Garanzie statali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 31)

* * *

ART. 32.

(Esercizio provvisorio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 32)

ART. 33.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 33)

* * *

ART. 34.

(Impegni).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 34)

* * *

CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO

ART. 35.

(Risultanze della gestione).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 35)

* * *

ART. 36.

*(Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio).*

Commissione

Governo

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere le seguenti:*

c) conto economico;

d) nota integrativa.

36. 1. Pagano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>

3. Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.

36. 2. Pagano, Marinello.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 36)

* * *

ART. 37.

(Parificazione del rendiconto).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 37)

* * *

ART. 38.

(Presentazione del rendiconto).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 38)

* * *

CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA
SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RI-
FORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 39.

(Analisi e valutazione della spesa).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati

al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di *performance* e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere *b)* e *c)*, comma 3, articolo 41, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 3, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commissione	Governo

39. 1. Cambursano, Borghesi.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 39)

* * *

ART. 40.

(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) introduzione, in via sperimentale, per il Ministero della difesa, in ragione della specificità dell'organizzazione e delle funzioni dello strumento militare, anche in correlazione allo svolgimento delle missioni internazionali, di un sistema di autonomia contabile, finanziaria e di bilancio, con modalità di programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e di rendicontazione da definire, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, con la struttura del bilancio e con l'esigenza di assicurare l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

Commissione	Governo

40. 50. Gioacchino Alfano.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 40)

ART. 41.

(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 41)

* * *

CAPO V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAG-
GIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

ART. 42.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 42)

* * *

ART. 43.

(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 43)

* * *

TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E
PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI
CASSA

ART. 44.

(Definizione dei saldi di cassa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 44)

ART. 45.

(Tesoreria degli enti pubblici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 45)

* * *

ART. 46.

(Programmazione finanziaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 46)

* * *

ART. 47.

(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 47)

* * *

ART. 48.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 48)

TITOLO VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

ART. 49.

(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo che tali controlli siano strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento sia effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.

Commissione

Governo

49. 2. Lanzillotta.

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 49)

* * *

TITOLO IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

ART. 50.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 50)

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 51.

(Abrogazione e modificazione di norme).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 51)

* * *

ART. 52.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 52)